SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1025)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1984

Disposizioni concernenti il personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Onorevoli Senatori. — L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni deve provvedere alla realizzazione di considerevoli opere edili per approntare in tutto il territorio dello Stato — negli oltre 13.000 uffici postelegrafonici e nei grandi complessi centrali e periferici (Ministero, direzioni compartimentali, ispettorati di zona, direzioni provinciali) — i mezzi strumentali e gli impianti tecnologici atti ad assicurare il migliore espletamento dei servizi nell'interesse dell'utenza nonchè sedi di lavoro rispondenti alle esigenze di sicurezza ed alle condizioni di lavoro ottimale per i dipendenti postelegrafonici.

A tale attività, che richiede ricerca operativa, controllo delle fasi della realizzazione tecnica delle opere, messa a punto degli impianti, gestione delle risorse, studio dei progetti e loro attuazioni, si è aggiunta negli ultimi anni l'effettuazione di programmi straordinari di investimento edilizio riguardanti: gli edifici e gli impianti per la meccanizzazione e l'automazione, gli uffici postali di maggiori dimensioni, gli uffici locali e gli alloggi di servizio (vedi leggi 23 gennaio 1974, n. 15, 7 giugno 1975, n. 227 e 10 febbraio 1982, n. 39).

Tutto ciò comporta: la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle sedi degli uffici direzionali, principali e locali nonchè delle sedi per i servizi di movimento e per le esigenze speciali (quali le autorimesse, i magazzini ecc.); la costruzione e la manutenzione degli impianti tecnologici e gli interventi, le verifiche, i controlli per assicurare il loro regolare funzionamento e la loro efficienza e sicurezza; la manu-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenzione ordinaria degli immobili e altri interventi di adattamento e di riparazione; la predisposizione degli atti concernenti gare, contratti, acquisti, servitù, espropri, programmi e interventi per lavori, forniture e prestazioni, piani regolatori, programmi di fabbricazione, reperimento suoli e costruzioni conformi ai piani urbanistici; l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Per fronteggiare tali complesse incombenze ordinarie e straordinarie è necessario disporre del personale tecnico specializzato direttivo e, quindi, colmare i vuoti esistenti nei relativi ruoli organici, cui non hanno adeguatamente sopperito finora i concorsi: presentemente l'organico complessivo del ruolo delle costruzioni è carente di circa 40 unità.

La situazione sinora illustrata ha costituito il fondamento per l'adozione di particolari disposizioni di legge (art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e art. 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312), che hanno consentito di assumere con contratto di diritto privato, della durata massima di tre anni, 25 unità tra ingegneri ed architetti allo scopo di garantire la realizzazione del programma di costruzione sia degli edifici da destinare a sede di uffici locali che degli alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al personale postelegrafonico.

Per corrispondere alle perduranti esigenze di attuazione del predetto programma, te-

nuto conto delle deficienze organiche cui si è fatto cenno, si palesa la opportunità di consentire all'Amministrazione di continuare ad avvalersi dell'opera del personale in questione, che ha dato prova di capacità professionale ed ha acquisito valida esperienza.

A tal uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale si dà facoltà all'Amministrazione di prorogare o di rinnovare, per un periodo massimo di tre anni, il contratto di diritto privato del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1983.

Con l'occasione è parso equo migliorare il trattamento economico degli interessati, stabilendo che lo stipendio annuo lordo, già fissato nel 1974 in lire 3.600.000, sia elevato a lire 6.000.000.

Inoltre, allo scopo di facilitare l'accesso delle unità in questione nei ruoli dell'Amministrazione, è prevista la elevazione a 50 anni del limite di età per partecipare ai pubblici concorsi di consigliere del ruolo tecnico delle costruzioni che saranno banditi dall'Amministrazione delle poste e telegrafi, semprechè gli interessati abbiano prestato lodevole servizio in qualità di contrattisti per almeno due anni.

L'onere recato dal provvedimento, tenuto conto del numero delle unità effettivamente in servizio al 31 dicembre 1983 e della possibilità di graduare nel tempo le proroghe o i rinnovi, può essere valutato in 410 milioni di lire annue.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, ed all'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è autorizzata a prorogare o a rinnovare per un periodo non superiore a tre anni il contratto di diritto privato del personale assunto ai sensi delle predette norme in servizio al 31 dicembre 1983.

A decorrere dal 1º gennaio 1984, lo stipendio annuo lordo spettante al personale di cui al precedente comma è elevato a lire 6.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 410 milioni per l'anno 1984, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici di consigliere del ruolo tecnico delle costruzioni, che saranno banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è elevato a 50 anni per il personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, dell'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del primo comma del presente articolo, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni alla data di scadenza dei bandi di concorso.